



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 23/06/2020

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107 C.5 D.L.N.18/2020) - PREVISIONE RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19

L'anno 2020, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 20:20 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con L. n° 27 del 24.04.2020, e secondo le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale Prot. 12169/2020, si tiene in videoconferenza avvalendosi della piattaforma GoToMeeting, con la presenza del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale nella Sala della Residenza municipale.

Assiste Il Segretario Generale Andreassi Giovanni.

Risultano collegati in video conferenza, al momento dell'adozione della presente delibera i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CONTINANZA ANTONIA	X	
2	CAPONETTO CHIARA		X	15	PADULA GIAMBATTISTA	X	
3	GARBELLINI ANDREA	X		16	GIACOPINO CALOGERO	X	
4	VOTTERO IVAN MATTEO	X		17	MAGRI GIULIA		X
5	DANIELE VALENTINA ANTONIA	X		18	SALADINI JACOPO		X
6	DAMO GIUSEPPE DANILO	X		19	GROSSI JACOPO	X	
7	GHILARDI LUIGI	X		20	CARMINATI MARIA GRAZIA	X	
8	LEDDA SILVIA	X		21	STRIPPOLI NICOLA	X	
9	OLIVIERI LUCIANO	X		22	AVERSA NICOLA	X	
10	VINCI GIGLIO	X		23	GRECO LUIGIA	X	
11	MONTELEONE FABIO	X		24	CATANIA ALFIO	X	
12	COZZOLINO PASQUALE	X		25	MOLTENI MASSIMO		X
13	FIGLIOLA NICOLA	X					

PRESENTI: 221 ASSENTI: 3

Sono inoltre collegati in videoconferenza gli Assessori : Grioni, Nicolai, Salis, Ravara, Marnini, Francu.



Il Presidente del Consiglio Greco Luigia, constatato il numero legale degli intervenuti, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto. Illustra il punto l'assessore Grioni.

Il consigliere Aversa preannuncia voto contrario, il consigliere Grossi preannuncia voto di astensione, I consiglieri Cozzolino, Ghilardi ed il Sindaco preannunciano voto favorevole.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione, secondo i criteri stabiliti con Decreto del Presidente del C.C. Prot. 12169/2020, con il seguente esito :

	<i>Lettera sorteggiata</i> N	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>AST.</i>	<i>NON PARTECIPA AL VOTO</i>
1	OLIVIERI LUCIANO	X			
2	PADULA GIAMBATTISTA	X			
3	SALADINI JACOPO (Ass.)				
4	SEGALA MARCO Sindaco	X			
5	STRIPPOLI NICOLA		X		
6	VINCI GIGLIO	X			
7	VOTTERO IVAN MATTEO	X			
8	AVERSA NICOLA		X		
9	CAPONETTO CHIARA (Ass.)				
10	CARMINATI MARIA GRAZIA			X	
11	CATANIA ALFIO			X	
12	CONTINANZA ANTONIA	X			
13	COZZOLINO PASQUALE	X			
14	DAMO GIUSEPPE DANILO	X			
15	DANIELE VALENTINA ANTONIA	X			
16	FIORE NICOLA	X			
17	GARBELLINI ANDREA	X			



18	GHILARDI LUIGI	X			
19	GIACOPINO CALOGERO	X			
20	GRECO LUIGIA			X	
21	GROSSI JACOPO			X	
22	LEDDA SILVIA	X			
23	MAGRI GIULIA (Ass.)				
24	MOLTENI MASSIMO (Ass.)				
25	MONTELEONE FABIO	X			

15 voti favorevoli, 2 contrari (Aversa e Strippoli), 4 astenuti (Carminati, Catania, Greco e Grossi) su 21 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 683 dell'art. 1, L. n. 147/2013 che testualmente recita: " Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio



di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia “;

Considerato che:

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

- l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato:

l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA,
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA;



Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Precisato che la deliberazione di C.C. n.82 del 27/11/2019 di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI 2020 si intende decaduta a seguito dell'entrata in vigore dall'anno 2020 della nuova metodologia ARERA;

Atteso che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, secondo la nuova metodologia, l'Ente intende avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

Specificato che:

- il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;
- nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2018 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, di cui alla suddetta deliberazione, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui agli allegati A e B;

Vista la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio con la quale l'Autorità a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riversarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;



Atteso che con specifico riferimento alle utenze non domestiche immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i citati provvedimenti governativi ARERA con suddetta deliberazione riferisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.90 del 5/5/2020 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la definizione di riduzioni tari per le utenze non domestiche per emergenza sanitaria covid-19";

Ritenuto opportuno, al fine di sostenere le attività economiche, prevedere riduzioni per le utenze non domestiche sulla parte variabile della tariffa Tari;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/4/2020 relativa alla facoltà per i comuni di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Dato atto che l'applicazione delle suddette agevolazioni, come chiarito nella nota IFEL sopra richiamata, potrà essere finanziata con entrate proprie del bilancio dell'Ente;

Atteso che in attesa di verifiche e approfondimenti più precisi per la quantificazione della misura volta alla mitigazione degli effetti derivanti dalla sospensione obbligatoria e facoltativa delle attività si ritiene necessario:

- demandarne alla giunta con successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dell'importo dell'intervento a sostegno delle utenze non domestiche;
- prevedere le agevolazioni sulla parte variabile della tariffa tari 2020 finanziate a carico del bilancio dell'Ente;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Milano;



Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 17/06/2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DELIBERA

1. di avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

2. di approvare per l'anno 2020 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche adottate per l'anno 2019, di cui alla deliberazione di C.C. n. 81/2018, come da prospetti allegati A e B;

3. di prevedere per le utenze non domestiche, per le problematiche espresse in premessa, le agevolazioni sulla parte variabile della tariffa Tari 2020 da imputare a carico del bilancio dell'Ente;



4. di demandare alla Giunta Comunale con successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dell'importo dell'intervento a sostegno delle utenze non domestiche;
5. di far riferimento a tutto quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe 2019 C.C.n. 81 del 19/12/2018 per i criteri, costi e limiti;
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
7. di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Greco Luigia

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni